

20 Settembre 2013, ore 08:47

La Guida del Quotidiano IPSOA

**Ravvedimento operoso violazioni e omissioni che possono essere sanate**

Con il "ravvedimento operoso" è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Tale istituto permette, quindi, di "sanare" sia violazioni di natura formale sia violazioni di natura sostanziale.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Dottore commercialista e pubblicista, Marco Saggiocco - Loconte & Partners

In particolare, è possibile regolarizzare le seguenti violazioni e omissioni:

- violazioni formali;
- violazioni meramente formali;
- violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte;
- violazioni relative al pagamento dei tributi;
- violazioni relative alla presentazione della dichiarazione.

**Violazioni Formali**

Sono formali le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo ovvero sul pagamento dell'imposta.

La regolarizzazione delle predette violazioni, le quali risultano essere di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, può avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificata, tenendo conto delle correzioni o integrazioni.

Esempi di violazioni formali sono:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione mediante un modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Nell'ambito delle violazioni formali, poi, possono essere enunciate quelle meramente formali, intendendo con tale definizione - recata dall'art.10, comma 3, della legge n. 212/2000 e recepita dall'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/1997 - << le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo >>.

Questo *genus* di violazioni necessitano, però, di una valutazione a posteriori, in quanto gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria devono valutare in concreto se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo ovvero abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo.

Esempi di violazioni che possono essere valutate come meramente formali:

- tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi quando non sono dovute imposte;
- tardiva denuncia delle variazioni di redditi fondiari;
- errata indicazione del periodo di riferimento nel modello F24 o F23;
- errata attribuzione ad un solo codice tributo dell'importo a debito o a credito relativo a più tributi.

Trattandosi di violazioni formali che non comportano alcun debito di imposta gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti.

**Violazioni sostanziali**

Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo o sul pagamento delle imposte;

Questo tipo di violazioni possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione.

Le violazioni sostanziali che possono essere sanate possono essere sintetizzate in:

- errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), quali,
  - \* errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  - \* indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.
- errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali,
  - \* omessa o errata indicazione di redditi;
  - \* errata determinazione di redditi;
  - \* esposizione di indebiti detrazioni d'imposta ovvero di indebiti deduzioni dall'imponibile.

Infine, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso è data la possibilità al contribuente di sanare l'omesso o insufficiente pagamento del tributo mediante il versamento spontaneo dell'importo dovuto, nonché degli interessi a titolo di mora, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui lo stesso è effettivamente eseguito, e delle sanzioni in misura ridotta.

I tributi che possono essere regolarizzati sono:

- imposte dirette dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi;
- ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta di registro;
- imposte ipotecaria e catastale.

Nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione, questa può essere presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, tale violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 22 euro per violazioni commesse fino al 31.1.2011 e 25,80 euro per violazioni commesse dal 1.2.2011, pari rispettivamente ad 1/12 e a 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi così come previsto dal D.L. n. 185/2008.

**Sullo stesso argomento:**

- S.Loconte: "Il ravvedimento operoso: chi può farlo e come funziona", il Quotidiano IPSOA del 18 settembre 2013;
- S.Cinieri: "Il ravvedimento operoso", il Quotidiano IPSOA del 17 settembre 2013;

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da OS3 srl